UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

SSM

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
FORMAZIONI TERRITORIALI DI BARI, CATANZARO E POTENZA

Unione Camere Penali Italiane
Libertà Legalità Giustizia

La riforma del processo civile e penale

Matera, 24 e 25 febbraio 2023

Le novità in materia di digitalizzazione: le notificazioni; lo schema degli atti processuali (art. 46 disp. att. c.p.c.) ed i limiti del difensore nella redazione dell'atto processuale

Dott. Giuseppe Fichera - Avv. Giovanni Rocchi

Giovanni Rocchi © 2023

UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

SSM

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
FORMAZIONI TERRITORIALI DI BARI, CATANZARO E POTENZA

Unione Camere Penali Italiane
Libertà Legalità Giustizia

Le notificazioni

Avv. Giovanni Rocchi

SLG&A Avv. Giovanni Rocchi
Studio Legale Grassi & Associati – Brescia

Giovanni Rocchi © 2023

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ART. 137
Notificazione

ART. 147
Tempo delle notificazioni

ART. 149-bis
Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

LEGGE 21.1994 N.53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

ART. 3-bis
Modalità notificazione telematica

ART. 3-ter
Obbligo notificazione telematica

ART. 4
Notificazione a mani

Giovanni Rocchi © 2023

ART. 137 CPC
Notificazione

comma 2 L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

comma 6 **L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.**

comma 7 **L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.**

Giovanni Rocchi © 2023

ART. 3-ter L.53/94

1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'**obbligo di munirsi di un domicilio digitale** risultante dai pubblici elenchi;

b) ha **eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis**, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

art. 3-bis CAD
art. 6-bis CAD - INIPEC
art. 6-ter CAD - INDICE PA
art. 16.12 DL179.12 - ELENCO PA

art. 3-bis CAD
art. 6-quater CAD - Persone fisiche
- Professionisti
- Enti privati

Giovanni Rocchi © 2023

ART. 3-ter L.53/94

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per **causa imputabile al destinatario** la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **non è possibile o non ha esito positivo:**

a) se il destinatario è **un'impresa o un professionista** iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'**area web riservata prevista dall'articolo 359** del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione **si ha per eseguita nel decimo giorno successivo** a quello in cui è compiuto l'inserimento;

b) se il destinatario è una **persona fisica o un ente di diritto privato** non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato **esegue la notificazione con le modalità ordinarie**.

Giovanni Rocchi © 2023

ART. 3-ter L.53/94

3. Quando per causa **non imputabile al destinatario** la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le **modalità ordinarie**.

Giovanni Rocchi © 2023

ART. 35 D.Lgs. 10.10.2022, n.149

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

Giovanni Rocchi © 2023

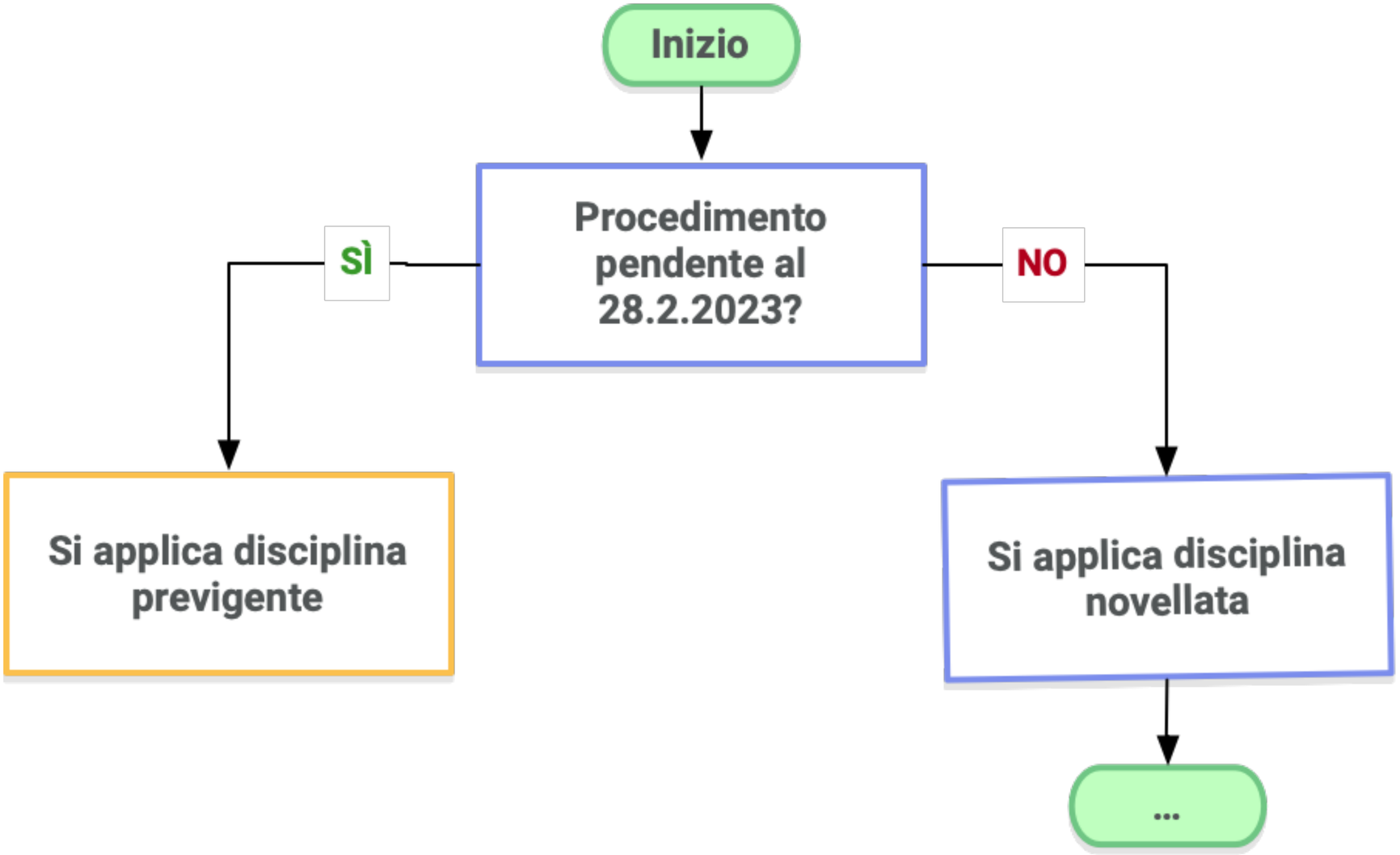

Giovanni Rocchi © 2023

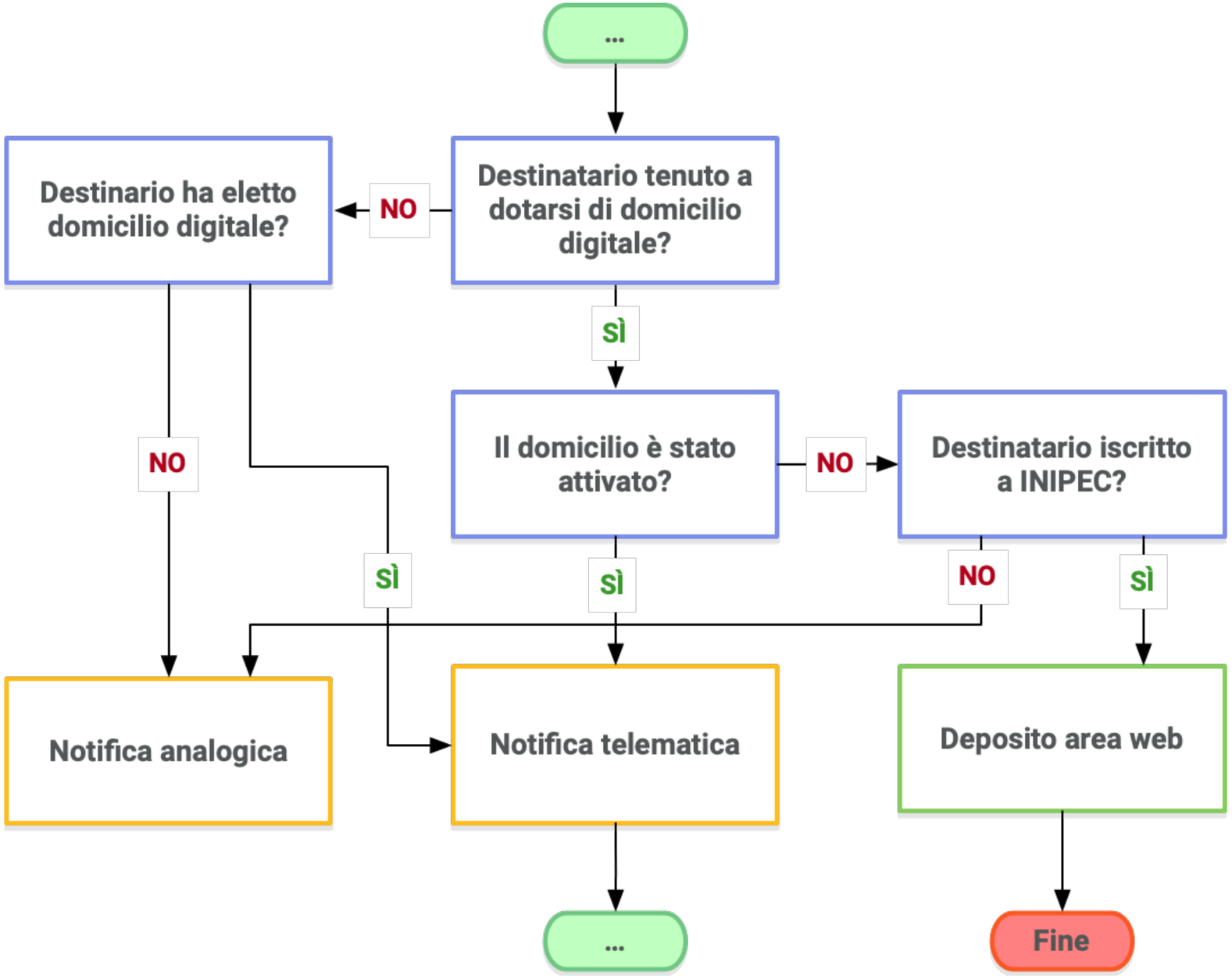

Giovanni Rocchi © 2023

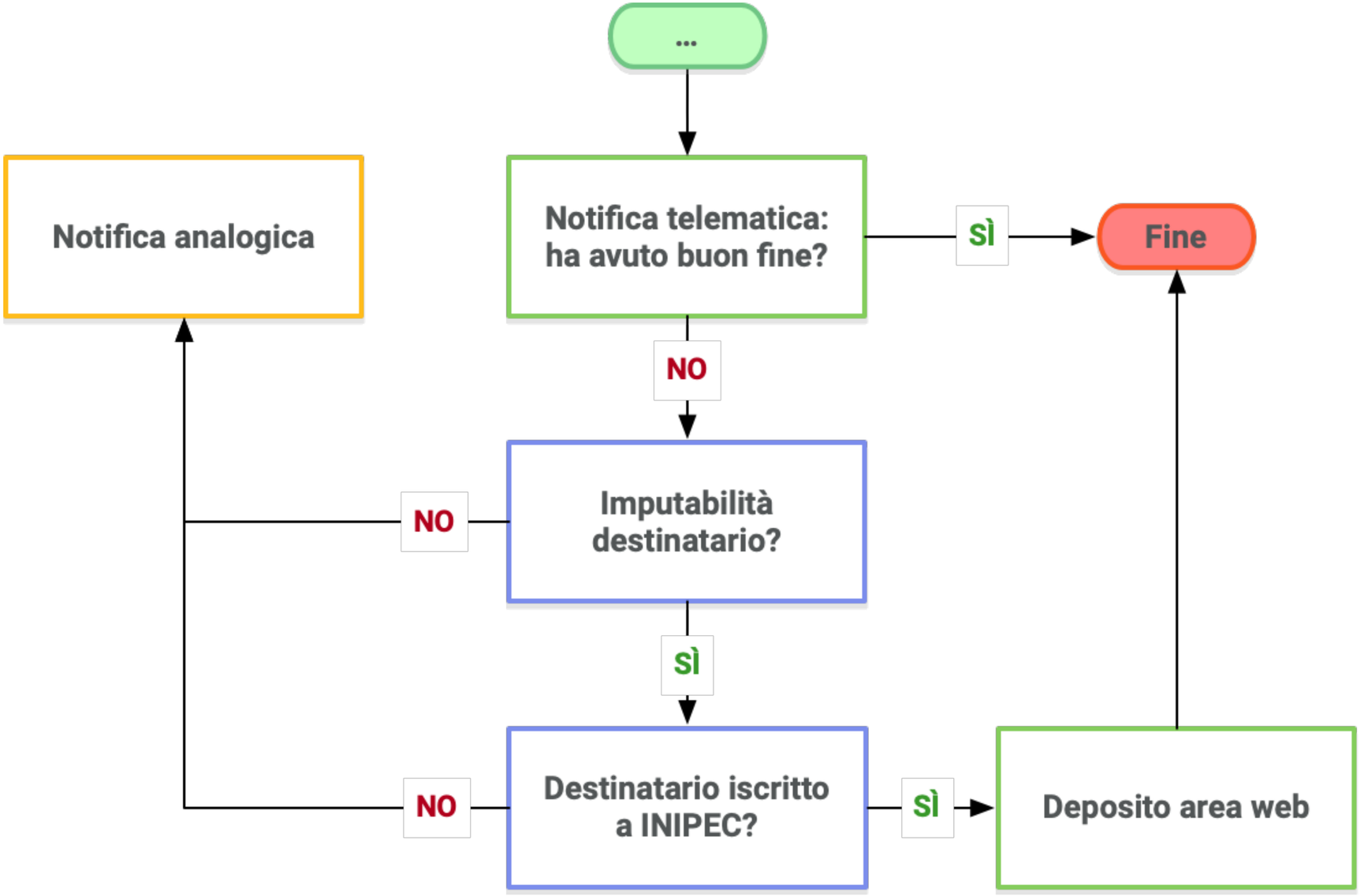

Giovanni Rocchi © 2023

ART. 4 L.53/94

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. **Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all’articolo 3-ter, commi 1 e 2.**

Giovanni Rocchi © 2023

ART. 147 CPC
Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Scissione effetti

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Slittamento alle ore 7

Corte Costituzionale 9.4.2019 n. 75

Giovanni Rocchi © 2023

ART. 149-bis CPC

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

Obbligo

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Giovanni Rocchi © 2023

UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

SSM

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
FORMAZIONI TERRITORIALI DI BARI, CATANZARO E POTENZA

Unione Camere Penali Italiane
Libertà Legalità Giustizia

Le notificazioni

Avv. Giovanni Rocchi

SLG&A Avv. Giovanni Rocchi
Studio Legale Grassi & Associati – Brescia

Giovanni Rocchi © 2023